

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 27 NOVEMBRE 2006, N. 24 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 23 MAGGIO 2007, N. 12 PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25.02.08 con delibera n. 9 in vigore dal 26.02.08 e successivamente modificata con delibera consiliare n. 48 del 29.10.08.

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2 Destinatari degli interventi</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 Forme di intervento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 Spese ammissibili</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 5 Requisiti minimi per l'ammissione a contributo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 7 Modalità di concessione ed erogazione del contributo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8 Rendicontazione delle spese</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 9 Revoca del contributo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 10 Pubblicità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 11 Entrata in vigore</i>	<i>pag. 4</i>

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi annuali ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", a sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile, come definiti all'articolo 16, commi 2 e 3 della Legge Regionale 23 maggio 2007, n. 12 "Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani".

Art. 2 (Destinatari degli interventi)

Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Art. 3 (Forme di intervento)

L'Amministrazione Provinciale sostiene le attività secondo le tipologie descritte dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/2007 mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 10.000,00 e non inferiore a euro 2.500,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. Qualora il medesimo richiedente, come individuato dall'art. 2 del presente Regolamento, presenti più progetti, la somma dei contributi concessi al beneficiario non potrà comunque superare l'importo di euro 12.000,00.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Nell'ambito del sostegno per le attività istituzionali sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese assunte nel corso dell'anno di riferimento:

1. spese di affitto;
2. spese per il funzionamento della struttura quali le spese per la fornitura di corrente elettrica, il riscaldamento/condizionamento, l'acqua, il telefono;
3. spese per l'acquisto di attrezzature e materiali relativi all'attività istituzionale per l'aggregazione giovanile, quali le attrezzature informatiche, gli arredi, i materiali d'uso, la cancelleria e i materiali promozionali delle iniziative;
4. eventuali retribuzioni per prestazione d'opera particolari, quali quelle necessarie per le piccole manutenzioni ordinarie della struttura e quelle necessarie per lo svolgimento e la conduzione di particolari laboratori o attività specifiche nell'ambito del centro di aggregazione.

Art. 5
(Requisiti minimi per l'ammissione a contributo)

Accedono ai contributi i centri aventi le seguenti caratteristiche:

- a) realizzazione di progetti rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra 14 e 29 anni;
- b) apertura del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;
- c) aver già svolto per almeno un anno consecutivo attività che coinvolgono direttamente adolescenti e giovani di età compresa tra 14 e 29 anni.

Art. 6
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, devono essere redatte su carta bollata (salvo le eccezioni di legge), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate da un documento d'identità.

Le domande devono pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il 31 marzo di ciascun anno corredate di:

- a) Solo per gli Enti ed Istituzioni private: Atto costitutivo, Statuto e copia del verbale di nomina delle cariche sociali, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell'Amministrazione Provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni;
- b) relazione illustrativa delle iniziative in programma;
- c) dettagliato preventivo di spesa ed eventuali ulteriori introiti erogati da altri soggetti pubblici e/o privati;
- d) dichiarazione circa la assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n.600/1973.

Qualora le domande siano inviate a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo dell'Amministrazione Provinciale.

Le domande che pervengono oltre il termine previsto al 31 marzo non sono prese in considerazione.

Art. 7
(Modalità di concessione ed erogazione del contributo)

La Giunta Provinciale approva annualmente il criterio di riparto del fondo destinato agli incentivi con l'individuazione di scaglioni di spesa, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed avuto riguardo al numero di domande risultate ammissibili a contributo.

Art. 8
(Rendicontazione delle spese)

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i beneficiari presentano all'Amministrazione Provinciale la documentazione a rendiconto delle attività realizzate, secondo le modalità stabilite dagli artt. 42 e 43 della L.R. n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici e/o privati ottenuti per le stesse iniziative, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell'effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa.

Art. 9
(Revoca del contributo)

Il contributo deve essere restituito anche parzialmente nel caso in cui l'attività o il progetto finanziato non dovesse realizzarsi o proporzionalmente in caso di spese non documentate, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso.

Art. 10
(Pubblicità)

I beneficiari degli interventi dovranno far adeguatamente risultare, nel dare pubblicità alle loro iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno della Provincia di Udine.

Art. 11
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio Provinciale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.